

REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Torino, li 25 LUG. 1978

Prot. n. 3279

All. 1

- Ai Sigg. Sindaci
LORO SEDI
- Ai Sigg. Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali
LORO SEDI
- Ai Sigg. Presidenti dei Comitati
Comprensoriali
LORO SEDI
- Ai Sigg. Presidenti delle Comunità
Montane
LORO SEDI
- All'U.N.C.E.M.
Via Lagrange, n° 2
T O R I N O
- All'A.N.C.I.
c/o Municipio
Via Milano, n° 2
T O R I N O
- All'U.R.P.P.
Via Maria Vittoria, n° 12
T O R I N O
- Agli Ingegneri Capi degli Uffici
del Genio Civile
LORO SEDI
- Al Signor Presidente del Comitato
di Controllo sugli atti delle
Province
T O R I N O
- Ai Sigg. Presidenti di Comitati di
Controllo sugli atti dei Comuni e
degli Enti Locali
T O R I N O

REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Circolare n° 3279

Legge Regionale n° 38 del 29/6/1978.

Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali.

N O R M E D I A P P L I C A Z I O N E

Su B.U. n° 27 del 4/7/1978 con le correzioni apportate sul B.U. n° 29 del 18/7/1978, è stata pubblicata la L.R. n° 38 in data 29/6/78 che detta disposizioni in merito alla disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali.

Sulla base delle predette disposizioni, si comunicano ora le istruzioni che seguono, affinché gli Enti interessati, nonché gli Uffici Tecnici Regionali vi si conformino.

P R O N T O S O C C O R S O

Giova premettere al riguardo che non si è inteso sostituire la azione dell'Amministrazione Regionale a quella di spettanza degli Enti ai sensi della legge comunale e provinciale e che, di conseguenza, gli interventi dovranno limitarsi ai casi nei quali la entità dell'evento calamitoso e le sue conseguenze siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti stessi.

Resta, comunque, escluso qualsiasi intervento della Regione in dipendenza di danni derivanti da difetti costruttivi, vetustà o per mancanza di manutenzione.

In ogni caso, gli interventi possono riguardare:

- a) puntellamenti, demolizioni e sgomberi ed altri interventi a tutela della pubblica incolumità;
- b) ripristino delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive;
- c) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e di altre opere igieniche, nonché interventi per prevenire incombenti situazioni di pericolo;
- d) lavori indispensabili ad assicurare la funzionalità delle opere idrauliche di competenza regionale, ove il mancato intervento pregiudichi la pubblica incolumità o la sicurezza di opere pubbliche;
- e) ripristino di edifici, opere ed impianti pubblici rientranti nella competenza regionale, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità e per garantire la funzionalità dei servizi civili essenziali;
- f) costruzione, installazione e reperimento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto a causa delle calamità;
- g) ripristino della agibilità essenziale dei porti lacuali;
- h) indagini, studi e progettazioni preliminari inerenti agli interventi a tutela della pubblica incolumità.

Per quanto riguarda i soggetti che possono realizzare gli interventi giova distinguere:

A) INTERVENTI CUI PROVVEDONO GLI ENTI

Ove si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, i legali rappresentanti dei Comuni, Consorzi pubblici, Comunità Montane e Province dovranno inviare le richieste di intervento - non oltre

dieci giorni dall'evento calamitoso - all'Assessore Regionale alla Viabilità e Trasporti, all'uopo delegato dal Presidente della Giunta Regionale, nonché al Comitato Comprensoriale ed all'Ingegnere Capo del Genio Civile regionale competente per territorio.

Tali richieste debbono essere corredate da apposita delibera di urgenza con cui l'Ente riconosca ^{alla} la indilazionabile necessità di intervento entro i limiti di cui/precedente elencazione a-h, approvi il relativo progetto o il dettagliato preventivo di spesa, riconosca la capacità di provvedere tecnicamente alla diretta esecuzione dei lavori e dichiarare la impossibilità finanziaria di far fronte direttamente alla spesa stessa.

Contestualmente l'Ente dovrà acquisire il parere tecnico di cui all'art. 12 della L.R. n. 38.

La Regione, fatta salva ogni facoltà di verifica, potrà autorizzare tempestivamente gli Enti ad iniziare i lavori nei limiti economici segnalati ed eventualmente accertati, assumendosene, con l'autorizzazione predetta - in tutto o in parte - il relativo onere finanziario.

Comunque resta stabilito che gli interventi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dall'Assessore Regionale alla Viabilità e Trasporti.

Le somme relative al finanziamento regionale possono essere erogate agli Enti interessati sulla base delle spese dagli stessi sostenute, liquidate ed approvate con apposito atto deliberativo, oppure nei modi stabiliti dall'art. 10 - 3° comma - della L.R. n. 38.

Al riguardo è da tenere presente che nelle delibere di cui sopra è cenno, dovranno chiaramente e dettagliatamente specificarsi i lavori eseguiti.

B) INTERVENTI CUI PROVVEDONO GLI UFFICI REGIONALI.

Nelle situazioni di particolare urgenza, in cui ogni ritardo nell'inizio dei lavori pregiudichi la pubblica incolumità, gli Ingegneri Capi degli Uffici Regionali del Genio Civile potranno disporre, ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della Legge Regionale n° 38, con immediatezza le opere entro il limite di £ 20 milioni.

In tali eccezionali circostanze, i predetti Ingegneri Capi dovranno, entro le 24 ore successive all'inizio dei lavori, trasmettere all'Assessore alla Viabilità e Trasporti i necessari elementi informativi, con la previsione di spesa, supportata da un sommario computo estimativo a chiarimento della natura e delle caratteristiche dei lavori da eseguirsi, nonché copia del verbale di consegna, che dovrà essere inviata anche al Comitato Comprensoriale competente ed all'Ente interessato.

I progetti dovranno essere trasmessi alla Regione, Assessorato alla Viabilità e Trasporti, entro venti giorni dall'inizio dei lavori.

Peraltro nei casi in cui gli Enti interessati non possano assolutamente procedere alla gestione diretta degli interventi di cui al 1° comma dell'art. 4 della Legge Regionale n° 38, gli stessi, nel segnalare le situazioni di pericolo, dovranno, nel richiedere l'intervento surrogatorio degli Uffici tecnici periferici regionali, motivarne le ragioni.

Le richieste di gestione surrogatoria dovranno essere indirizzate all'Assessore Regionale alla Viabilità e Trasporti.

Accertata la reale indisponibilità degli Enti a provvedere in gestione diretta, l'Assessore alla Viabilità e Trasporti potrà autorizzare gli Uffici Regionali del Genio Civile a provvedere nel senso richiesto dagli Enti.

Pertanto nei casi di cui sopra, gli Uffici del Genio Civile, accertata la situazione, riferiranno sulla stessa all'Assessore Regionale alla Viabilità e Trasporti, corredando la comunicazione con i necessari elementi informativi e con la previsione di spesa, supportata da un sommario computo estimativo a chiarimento della natura e delle caratteristiche dei lavori da eseguirsi.

A seguito della autorizzazione all'esecuzione dei lavori, gli Uffici del Genio Civile dovranno comunicare, con urgenza, l'avvenuto tempestivo inizio dei lavori all'Assessore Regionale alla Viabilità e Trasporti, allegando una copia del verbale di consegna.

Analoga tempestiva comunicazione dovrà essere inviata al Comitato Comprensoriale competente ed all'Ente interessato.

I progetti come sopra autorizzati dovranno essere trasmessi alla Regione, Assessorato alla Viabilità e Trasporti, entro venti giorni dall'inizio dei lavori.

Nei casi in cui l'entità del lavoro o i tempi necessari alla progettazione lo consentano, gli Uffici del Genio Civile, per l'affidamento dei lavori, dovranno indire gare ufficiose a termini abbreviati.

In mancanza di preliminare progettazione, le predette gare potranno essere indette sulla base di elenchi prezzi preventivamente predisposti.

Gli Ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile dovranno invitare alla gara di appalto imprese, sulla base di un elenco concordato con i rispettivi Sindaci e con il Presidente del Comprensorio.

I N D A G I N I E S T U D I

Le indagini, gli studi e le progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo, dovranno essere sempre autorizzati dall'Assessore alla Viabilità e Trasporti, all'uopo delega-

to dal Presidente della G.R., tenuto conto di eventuali analoghe iniziative già in atto da parte della apposita Commissione permanente tecnico-operativa, istituita con delibera della Giunta Regionale in data 23.5.78 n. 136-14321.

RIPRISTINI-A-CARATTERE-DEFINITIVO

Ove ricorrano le circostanze previste dall'art. 9 della legge regionale n. 38, l'approvazione dei programmi di intervento da parte della Giunta Regionale costituisce per gli Enti impegno finanziario da parte della Regione.

I soggetti di cui all'art. 3 della succitata legge regionale, nei limiti fissi ed inderogabili di spesa di cui ai programmi come sopra approvati, dovranno provvedere a tutti gli incumbenti di loro competenza secondo le seguenti norme:

A) INTERVENTI ASSISTITI DA CONTRIBUTI REGIONALI IN CAPITALE

Per la realizzazione degli interventi di ripristino da attuarsi con contributo regionale in capitale gli Enti dovranno:

- a) provvedere alla redazione del progetto dell'opera, il cui complessivo importo dovrà essere contenuto entro le previsioni di spesa del programma approvato dalla Regione;
- b) acquisire il parere tecnico di cui all'art. 12 della legge regionale n. 38, tramite i competenti Uffici del Genio Civile;
- c) approvare con apposito atto deliberativo il progetto e successivamente procedere all'aggiudicazione dei lavori.

Ad avvenuta aggiudicazione ed inizio lavori, gli Enti, ai fini della erogazione del contributo, dovranno trasmettere alla Regione-Assessorato alla Viabilità e Trasporti:

- I) Copia delle deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, con cui lo Ente ha rispettivamente approvato il progetto e l'aggiudicazione;
- II) Copia del parere di cui alla precedente lettera b);

III) Quadro economico della spesa che dovrà comprendere:

- 1) l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta;
- 2) le eventuali spese per lavori in amministrazione diretta;
- 3) le eventuali spese per espropriazioni;
- 4) le eventuali spese per imprevisti e revisione prezzi;
- 5) l'I.V.A.;
- 6) le eventuali spese generali e tecniche;

IV) Copia del verbale di consegna dei lavori.

Qualora gli Enti ricorrano per prestazioni tecniche a privati professionisti, la previsione per tali oneri non potrà superare la misura del 9% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni; su tale aliquota verrà computata l'I.V.A..

Nel caso in cui l'aggiudicazione dei lavori dovesse avvenire in aumento, ed in tale eventualità si superasse il conseguente quadro economico di spesa di programma, l'Ente, per la realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato, dovrà adottare apposito atto deliberativo per accollarsi i maggiori oneri finanziari.

L'erogazione del contributo regionale avrà luogo secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 10 della Legge Regionale n. 35.

B) INTERVENTI ASSISTITI DA CONTRIBUTI REGIONALI IN ANNUALITA'

Per la realizzazione degli interventi di ripristino da attuarsi con contributo regionale in annualità gli Enti dovranno:

- a) provvedere alla redazione del progetto dell'opera, il cui importo complessivo dovrà essere contenuto entro le previsioni di spesa del programma approvato dalla Regione.
- b) acquisire il parere tecnico di cui all'art. 12 della legge regionale n. 38 tramite i competenti Uffici del Genio Civile;
- c) approvare il progetto con apposito atto deliberativo nel quale dovrà essere indicato l'Istituto di Credito con cui

l'Ente intenda contrarre il mutuo, ed assunto l'impegno a cedere l'erogando contributo regionale all'Istituto mutuale;

d) trasmettere alla Regione:

- I) Copia della deliberazione di cui alla precedente lettera c), esecutiva ai sensi di legge;
- II) Copia del parere di cui alla precedente lettera b);
- III) Quadro economico della spesa che dovrà comprendere:
 - 1) l'importo dei lavori a base d'appalto;
 - 2) le eventuali spese per lavori in amministrazione diretta;
 - 3) le eventuali spese per espropriazioni;
 - 4) le eventuali spese per imprevisti e revisione prezzi;
 - 5) l'I.V.A.;
 - 6) le eventuali spese generali e tecniche.

Qualora gli Enti ricorrano per prestazioni tecniche a privati professionisti, la previsione per tali oneri non potrà superare la misura del 9% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni; su tale aliquota verrà computata l'I.V.A..

Dopo l'emissione del decreto del Presidente della Giunta Regionale concedente il contributo ed il perfezionamento delle operazioni di mutuo, l'Ente potrà procedere all'aggiudicazione dei lavori.

Nel caso in cui l'aggiudicazione dei lavori dovesse avvenire in aumento, ed in tale eventualità si superasse il conseguente quadro economico di spesa di programma, l'Ente, per la realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato, dovrà adottare apposito atto deliberativo per accollarsi i maggiori oneri finanziari.

D A N N I A P R I V A T I

Nel richiamare l'attenzione sulle norme della Legge Regionale numero 38 che prevedono l'intervento della Regione solo ed esclusivamente nei casi di cui all'art. 9 della citata Legge Regionale n° 38, si precisa che, per gli accertamenti intesi a valutare la entità dei danni subiti dagli immobili, nonché le spese di ripristino e ricostruzione o necessarie per assicurarne la stabilità, i Comuni potranno richiedere la consulenza tecnica degli Uffici del Genio Civile.

P A R E R I T E C N I C I

A chiarimento delle norme di cui all'Art. 12 della Legge Regionale n° 38 si precisa che gli Enti interessati dovranno acquisire i pareri tecnici prescritti sempre tramite il competente Ufficio del Genio Civile.

Gli Uffici del Genio Civile, secondo l'importo e le caratteristiche dell'opera, provvederanno tempestivamente, nei limiti delle competenze previste dalle leggi regionali 16/5/1975 n.28 e 19/1/75 n° 54 ad esprimere il parere tecnico richiesto o a trasmettere gli atti agli organismi regionali competenti.

A tale scopo si precisa che, per le opere di pronto intervento, i relativi progetti sono sottoposti al parere tecnico dello Ufficio del Genio Civile competente.

ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Per l'attuazione degli interventi finanziati con contributi regionali ai sensi della Legge Regionale n. 38, gli Uffici Regionali e gli Enti interessati dovranno, a richiesta dell'Impresa, disporre

l'anticipazione, a favore della medesima, secondo le norme di cui all'art. 12 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30.6.72 n. 627 nonché le norme del Decreto del Ministro del Tesoro 3.10.77 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 14.10.77.

(Aldo VIGLIONE)

Aldo Viglione

V